

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 20 ottobre 2021, n. 807
Trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell' art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga per n. 5 lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa.

Il Dirigente di Sezione

- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati approvati criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, comma 1, lett. f), punto 3), che ha introdotto il comma 11 bis all' art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: *"in deroga all'art. 4, comma 1 e all'art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134"*;
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, modificando l'art. 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l'anno 2017, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa;
- Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l'art. 44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 destinando l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
- Visto il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l'area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa;
- Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale

Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs 24 settembre 2016;

- Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
- Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 ;
- Visto l'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13;
- Visto il Verbale dell'incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017;
- Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto *“Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti”* ;
- Visto il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017;
- Visto l'Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017;
- Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall' *“Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96;*
- Visto il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato il trattamento della mobilità in deroga nell'anno 2018;
- Vista la Nota Ministeriale n. 190 del 09/01/2019 ad oggetto *“ Aree di crisi industriale complessa - Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Richiesta fabbisogno finanziario 2019”* con la quale, tra l'altro, è stata trasmessa la quantificazione delle complessive risorse finanziarie residue riguardanti gli stanziamenti e gli importi autorizzati ai sensi dell'art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015 nella misura di € 25.907.472,96;
- Visto l'art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha prorogato il trattamento della mobilità in deroga nell'anno 2019;
- Vista la DGR n. 262 del 15/02/2019 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 17 gennaio 2019 come risultanti dall' *“Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*;
- Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che *“il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga”*;
- Visto l'art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- Vista la DGR n. 198 del 25/02/2020 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 30 gennaio 2020 come risultanti dall' "Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160" che destina per il 2020 € 2.500.000,00 a valere sulle risorse residue di cui ai decreti interministeriali n.1/2016 e n. 12/2017;
- Visto l'art. 1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui: "Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96";
- Vista la DGR n. 374 del 08/03/2021 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data in data 18 febbraio 2021, per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2021 ai sensi dell' art. 1 , comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Vista la Nota Ministeriale Nr. 1095 del 03/02/2021 in cui è chiarito che "le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l'art. 1, comma 189, della legge 178/2020, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziati per tutti gli interventi che traggono origine dall'articolo in parola;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall' istruttore Luisa Lattanzi, verificata dalla P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, dalla quale emerge quanto segue:

- Viste le domande presentate dai lavoratori indicati nell'Allegato A del presente provvedimento, interessati a beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga ai sensi ai sensi dell'art.1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l'Impiego, attraverso il Sistema informativo SINTESI, nei termini previsti;
- Visto il file di template di nome 'TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv' preformattato, nel quale, come da indicazioni del suddetto Messaggio INPS n. 13497, è stato indicato il codice fiscale dei lavoratori di cui al punto precedente, ai fini degli accertamenti di competenza;
- Vista l'elaborazione "csv-elenchi mobilità area crisi complessa" del 29/09/2021 (ID n. 3282) e del 01/10/2021 (ID n. 3285) contenente gli esiti dei controlli eseguiti dall'INPS;
- Vista la nota prot. 9534 del 06/10/2021 con la quale, come da disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13, è stato trasmesso l'elenco nominativo dei lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi e l'indicazione del costo dello stesso pari ad un complessivo importo massimo stimato di Euro 98.317,80 sulla base di un costo medio mensile di Euro 1.638,63;
- Vista la nota di risposta del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, prot.40/124687 del 11/10/2021, con la quale, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Puglia per annualità 2016 e 2017 di cui ai decreti interministeriali n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017, è stata comunicata la sostenibilità finanziaria del costo per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga del lavoratori interessati, pari a Euro 98.317,80 come indicato nell'allegato A;
- Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell'Allegato A, parte

integrante del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il periodo indicato nel suddetto allegato;

- Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all'Allegato A e, successivamente, di trasmettere ai CPII nominativi dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico e della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di autorizzare l'Inps, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei lavoratori di cui all'Allegato A;
4. di dare atto che il trattamento potrà essere erogato in favore dei n. 5 lavoratori per 12 mensilità;
5. di dare atto che il costo totale presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1.638,63 ammonta a complessivi € 98.317,80;
6. di dare atto che *"il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga"*(circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai DD.II. n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017 precedentemente riportati;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione Promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli interessati.
9. che il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 9 facciate, compreso l'allegato:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle

“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente” ex artt. 26 e 27 del D.Lgd 33/2013;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà notificato ad ARPAL Puglia, ai fini degli adempimenti di competenza e di quanto previsto in attuazione dell’accordo Mid 2021 del 18/02/2021 (DGR 08/03/2021, N. 374 pubblicata sul BURP n. 37 del 12/03/2021).

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL
LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL
LAVORO**

**SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO**

NR.	Nr. Protocollo SINTESI	Data Protocollo RP (arrivo)	Data cessazione precedente trattamento	Periodo concesso in prosecuzione		Durata trattamento in prosecuzione (in mesi)	Costo trattamento in prosecuzione
				Data inizio	Data fine		
1	576543	22/09/2021	31/08/2021	01/09/2021	31/08/2022	12	19.663,56
2	586062	27/09/2021	26/09/2021	27/09/2021	26/09/2022	12	19.663,56
3	559911	15/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	14/09/2022	12	19.663,56
4	593483	29/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	27/09/2022	12	19.663,56
5	569740	20/09/2021	18/09/2021	19/09/2021	18/09/2022	12	19.663,56
						Totale euro	98.317,80